



COMUNE di BELLOSGUARDO

PROVINCIA di SALERNO

^^^^^^^^^^

sito web <http://www.comune.bellosguardo.sa.it> e-mail protocollo@comune.bellosguardo.sa.it pec comune.bellosguardo@asmepec.it
Cod. Fisc. 82002250650 Largo Municipio, 8 - Tel. 0828/965026 - Fax 0828/965501 84020 BELLOSGUARDO (Sa)

Prot. 1583

addì 01-06-2017

Ordinanza n° 6 del 31-05-2017

OGGETTO:	MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI.
-----------------	---

IL SINDACO

RITENUTO, nell'imminenza della stagione estiva, di dover evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO, più in particolare, di prevenire situazioni favorevoli per l'innescio di incendi e di propagazione del fuoco;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, nonché, le linee guida di cui al DM 20/12/2001 concernente le norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la Legge 24/02/1992, n.225 che individua la competenza, in materia di protezione civile, del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 29/31/32 e 33 del succitato testo di legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito con l'adozione di provvedimenti atti a prevenire pericoli per la pubblica incolumità e scongiurare il pericolo di incendi sul territorio comunale per tutta la durata della stagione estiva 2014;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

ORDINA

Sono vietate - per il periodo dal 01/06/2017 al 30.09.2017 nelle zone boscate, in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e, ad integrazione delle norme contenute nel predetto decreto, nelle aree boscate non vincolate, nei terreni agricoli, anche se incolti e negli orti, giardini e parchi pubblici e privati - la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole.

In particolare sono vietate le seguenti attività:

1. accendere fuochi;
2. far brillare mine;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
5. accendere fuoco a distanza minore di ml. 100 dai boschi;
6. gli spari di fuochi di artificio, per una distanza di 1 Km dai boschi; nelle zone su menzionate come previsto dall'art. 7 dell'allegato C del regolamento, di cui alla Legge Regionale 11/96.

In ogni caso è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori di adottare tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare con 15

gg. di anticipo il Comando Stazione Forestale competente per giurisdizione; deroghe alla distanza indicata possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza (Commissione Provinciale Fuochi) ai sensi della L.R. 5/99 art. 23.

I proprietari frontisti di strade dovranno provvedere alla pulizia, per una fascia non inferiore a mt. 50 da ogni residuo di vegetazione o da qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco.

E' fatto divieto di lasciare lungo le strade oggetto di pulizia, i cumuli di materiale derivante dalla pulizia delle scarpate e delle cunette stradali.

SI RENDE NOTO

che nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. Tale operazione è consentita dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuata dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente.

SI RICHIAMA

l'attenzione sul divieto di gettare dai veicoli in movimento, mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'art. 15 lettera i) del Codice della Strada.

SI AVVERTE

che, fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del C.P. i trasgressori delle norme di cui ai precedenti articoli saranno puniti con le sanzioni amministrative:

- per violazione all'art.6, commi 1, 2, 3 dell'Allegato C) alla L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. con le sanzioni amministrative previste dall'art.10, commi 6, 7 e 8 della legge n.353/2000, vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14;
- per violazione all'art.6, commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato C) alla L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. con le sanzioni amministrative previste dall'art.47, comma 1, lett. b) dell'allegato C) alla L.R. n.11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46;
- la violazione del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n.1508 del 31/08/2007, con le sanzioni previste dall'art.47, comma 1, lett. b) dell'allegato C) alla L.R. n.11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando Stazione Carabinieri di Bellosguardo

Al Comando Stazione Forestale di Corleto Monforte.

Al Coordinamento Territoriale Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Alla Comunità Montana Alburni

Alla Giunta Regionale della Campania (Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno);

Alla Giunta Regionale della Campania (Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di Pianificazione di Protezione civile. Rapporti con gli Enti locali);

All'Amministrazione Provinciale di Salerno – Settore Protezione Civile;

All'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

All'Albo Pretorio on-line e nei luoghi pubblici

All'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno - All'Ufficio Tecnico Comunale.


Contro la presente ordinanza può essere promosso:

- ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

BELLOSGUARDO li, 31/05/2017


IL SINDACO
di Giuseppe PARENTE